

Comune di Nulvi

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI

(Approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 30 del 20-05-2011)

INDICE

<u>ART. 1 FINALITÀ</u>	<u>PG 3</u>
<u>ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO</u>	<u>PG 3</u>
<u>ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE</u>	<u>PG 3</u>
<u>ART. 4 UFFICIO COMPETENTE</u>	<u>PG 3</u>
<u>ART. 5 MODALITÀ D'ISCRIZIONE</u>	<u>PG 3</u>
<u>ART. 6 ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE</u>	<u>PG 4</u>
<u>ART. 7 COMUNICAZIONI PERIODICHE</u>	<u>PG 4</u>
<u>ART. 8 REVISIONE DELL'ALBO</u>	<u>PG 4</u>
<u>ART. 9 CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI</u>	<u>PG 5</u>
<u>ART. 10 ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI NULVI</u>	<u>PG 5</u>
<u>ART. 11 ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE</u>	<u>PG 5</u>
<u>ART. 12 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI</u>	<u>PG 6</u>
<u>ART. 13 DIRITTI</u>	<u>PG 6</u>
<u>ART. 14 CONVENZIONI</u>	<u>PG 6</u>
<u>ART. 15 ENTRATA IN VIGORE</u>	<u>PG 6</u>

ART. 1 FINALITÀ

1. Il comune di Nulvi riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.
2. Il comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale e secondo i principi stabiliti nello statuto comunale.

ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

È istituito l'Albo delle Associazioni che:

- a. Perseguano una o più finalità di cui all'art. 1;
- b. Non abbiano scopo di lucro;
- c. Non perseguano statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e di categoria.

ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione all'albo le Associazioni che:

- a. Siano regolarmente costituite ed abbiano la sede legale e/o operativa nel territorio comunale;
- b. Garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo statuto comunale vigente;
- c. Fermi restando i requisiti di cui sopra, possono altresì esseri iscritti all'albo le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, composta prevalentemente da persone residenti nel comune di Nulvi, attività in ambito comunale.

ART.4 UFFICIO COMPETENTE ALLA GESTIONE

La gestione dell' Albo di cui al presente regolamento è di competenza dell'Area Servizi Sociali, Culturali e Scolastici del Comune di Nulvi.

ART. 5 MODALITÀ D'ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni, formulata su apposito modulo, deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo, entro il 10 Febbraio di ogni anno. Per l'anno 2011 il suddetto termine è prorogato al 30 Giugno. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Copia dell'atto costitutivo o dello statuto, eventualmente registrato;

- b) Una dichiarazione con la consistenza numerica dell'associazione, il nominativo del legale rappresentante e la lista dei membri del consiglio direttivo;
 - c) Una relazione sull'attività svolta;
 - d) Bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici.
2. L'Ufficio competente, entro 40 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, dietro verifica della rispondenza ai principi ed alle disposizioni vigenti, determina di accogliere o meno l'istanza di iscrizione.
 3. L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione richiedente.

ART. 6 ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE

1. La Giunta Comunale, a seguito dell'istruttoria dell' ufficio competente, entro il 31 Marzo di ogni anno prende atto dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo. Per l'anno 2011 tale termine è prorogato al 30 Agosto 2011.
2. Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo Comunale ed inserimento nel sito Internet del Comune.
3. La gestione e la pubblicità dell'Albo delle Associazioni sono assegnate al settore competente che predispose l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione ed agli aggiornamenti dei dati e redige l'elenco.

ART. 7 COMUNICAZIONI PERIODICHE

Ogni associazione iscritta all'Albo delle Associazioni del comune di Nulvi si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio preposto ogni eventuale variazione intervenuta sull'entità dello scopo sociale o delle cariche sociali, eventuali variazioni apportate allo statuto o la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione, previa compilazione di apposito modulo su carta libera.

ART. 8 REVISIONE DELL'ALBO

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'albo in previsione della quale le associazioni dovranno inviare entro il 31 gennaio di ogni anno:
 - a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'atto costitutivo e/o lo statuto, l'elenco di coloro che coprono cariche sociali e il numero dei soci sono rimasti invariati ovvero la presentazione della nuova documentazione;
 - b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
 - c) Bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione sostitutiva che non si sono registrati movimenti economici;
 - d) eventuali modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto e delle cariche sociali;

2. La procedura di revisione terminerà entro il 15 marzo di ogni anno con atto deliberativo della Giunta comunale.

ART. 9 CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il venire meno dei requisiti previsti per l'iscrizione, o la mancata presentazione dei documenti di cui all'art. 7, comporta la cancellazione dall'albo.
2. La cancellazione dall'albo viene deliberata dalla giunta comunale nei termini previsti dalla procedura di revisione, previa comunicazione di avvio del procedimento da inviare all'associazione interessata con un anticipo di almeno 15 gg. Prima della data di adozione della deliberazione della giunta. L'associazione ha la possibilità di inviare le sue annotazioni e/o osservazioni che dovranno essere valutate dalla giunta.
3. L'eventuale cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

ART. 10 ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI NULVI

1. Le associazioni che fanno parte dell'Albo Comunale costituiscono l'Assemblea delle Associazioni, che si riunisce periodicamente, per iniziativa propria, su richiesta di un numero di associazioni pari ad un quinto di quelle iscritte all'Albo, indicando gli argomenti da trattare e richiedendo all'Amministrazione Comunale l'uso dei locali (con un preavviso minimo di 15 giorni), o per iniziativa della Giunta Comunale.
2. Il Comune di Nulvi intende valorizzare il ruolo partecipativo delle associazioni iscritte all'Albo Comunale, avviando incontri periodici ed iniziative che tendono a facilitare la partecipazione di questi soggetti locali che si sono dati, costituendosi in associazione, una forma organizzata.
3. Saranno particolarmente curate fasi di ascolto e di reciproca informazione, avviando anche processi di discussione per far emergere proposte legate alle finalità portate avanti dalle associazioni stesse.

ART. 11 ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE

L'Amministrazione Comunale consulta le associazioni iscritte all'Albo Comunale, attraverso la convocazione dell'Assemblea delle Associazioni, in occasione dei momenti più significativi della vita della comunità, per far crescere la cultura civica e la cittadinanza attiva, per condividere iniziative a carattere sociale, culturale e sportivo, per promuovere e coordinare il calendario annuale delle manifestazioni locali.

ART. 12 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Il comune di Nulvi rileva quale requisito fondamentale l'iscrizione all'albo per avere accesso a contributi economici erogati dal comune, salvo casi eccezionali indicati dal regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati.

ART. 13 DIRITTI

Le associazioni iscritte all'albo hanno diritto:

- a. Di accedere agli atti ed alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, secondo quanto disposto dalla legge 241/90 e successive modifiche e quanto previsto dallo statuto comunale, comunque nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente;
- b. Di partecipare agli organismi consuntivi istituiti dal comune, relativamente all'ambito delle attività svolte.

ART. 14 CONVENZIONI

1. Al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale si potranno stipulare apposite convenzioni tra il Comune di Nulvi e le associazioni iscritte all'Albo.
2. La convenzione dovrà inderogabilmente contenere disposizioni atte ad assicurare la possibilità di verificare lo svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata ed i casi di disdetta delle stesse.
3. La collaborazione tra il comune e l'associazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata a cura dell'associazione nei mezzi divulgativi e/o pubblicitari dell'attività.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.
2. Di esso viene disposta la pubblicazione all'albo pretorio on-line e l'inserimento sul sito internet del comune.